



**COMUNE DI SAN TAMMARO**  
(Provincia di Caserta)

**COPIA**

**DELIBERAZIONE N. 5**

**ADUNANZA DEL  
11/05/2021**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO  
CON I POTERI DI CONSIGLIO COMUNALE**

**Oggetto:** APPROVAZIONE PROGRAMMA INCARICHI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA PER L'ANNO 2021.

L'anno 2021 addì undici del mese di Maggio, alle ore 10:00 nella Casa Comunale il Sub-Commissario Dott. Cesario Gaudino, in sostituzione del Commissario Prefettizio Dott. ssa Buonocore Lucia Chiara, nominato con Decreto del Prefetto di Caserta prot. n. 45257 del 27.04.2021, assistito, ai fini della verbalizzazione, dal Segretario Comunale dott.ssa Stefania Pignetti con i poteri di CONSIGLIO COMUNALE ha assunto la presente deliberazione.

Vista l'allegata proposta di deliberazione munita dei prescritti pareri resi ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L

Preso atto del parere del Segretario Comunale in ordine alla conformità del provvedimento ai Regolamenti, alla normativa vigente ai sensi dell'art. 97 comma 2 del D.lgs. 267/2000

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

### **OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMA INCARICHI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA PER L'ANNO 2021.**

#### **IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO**

Premesso che la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), per esigenze di contenimento della spesa pubblica e di razionalizzazione delle esigenze di ricorso agli incarichi esterni di collaborazione e delle relative modalità di affidamento:

- all'articolo 3, comma 55, ha disposto che *“l'affidamento da parte degli enti locali di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenza, a soggetti estranei all'amministrazione, può avvenire solo nell'ambito di un programma approvato dal consiglio ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera b), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”*;
- all'articolo 3, comma 56, ha demandato al regolamento di organizzazione dell'ente l'individuazione di limiti, criteri e modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca, ovvero di consulenze, a soggetti estranei;

Visto il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, recante *“Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”*, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il quale:

- all'articolo 46, comma 2, mediante la sostituzione integrale dell'articolo 3, comma 55, della legge 24/12/2007, n. 244, ha previsto che l'affidamento degli incarichi di collaborazione da parte degli enti locali possa avvenire solo per attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal consiglio comunale;
- all'articolo 46, comma 3, mediante la sostituzione integrale dell'articolo 3, comma 56, della legge 24/12/2007, n. 244, ha demandato al bilancio di previsione dell'ente la fissazione del limite di spesa per l'affidamento degli incarichi di collaborazione, lasciando al regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi l'individuazione dei criteri e delle modalità per l'affidamento degli incarichi;

Atteso che la disciplina dell'affidamento degli incarichi di collaborazione da parte degli enti locali contenuta nel decreto legge n. 112/2008 (conv. in legge n. 133/2008) ha rafforzato il ruolo della programmazione consiliare, estendendo l'ambito del programma a tutte le tipologie di incarichi e non più solamente agli incarichi di studio, ricerca e consulenza;

Visto l'art. 7, c. 6, D.Lgs.n. 165/2001 secondo il quale, per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, fermo restando che il ricorso ai contratti di cui al presente comma per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei soggetti incaricati ai sensi del medesimo comma come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. (...)."

Preso atto, inoltre, che:

- l'art. 7, c. 5-bis, D.Lgs. n. 165/2001, introdotto dal D.Lgs. n. 75/2017, prevede che è fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. Inoltre, lo stesso comma prevede che i contratti posti in essere in violazione di tali disposizioni sono nulli e determinano responsabilità erariale,

così come i dirigenti che sono responsabili ai sensi dell'articolo 21-e ad essi non può essere erogata la retribuzione di risultato;

- l'art. 6, comma 7, del decreto legge n. 78/2010, convertito con legge n. 122/2010, al fine di valorizzare le professionalità interne alle P.A., ha stabilito che, a decorrere dal 2011, la spesa annuale riferita agli incarichi di studio ex art. 5 del D.P.R. n. 338/1994, che richiedono sempre la consegna di una relazione scritta ed agli incarichi di consulenza, che si sostanziano nella richiesta di un parere ad un esperto esterno, non possa essere superiore al 20% di quella sostenuta nell'esercizio finanziario del 2009;
- il comma 1 dell'articolo 14 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, recante "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale" laddove dispone che, a decorrere dall'anno 2014, le amministrazioni pubbliche non possano conferire incarichi di consulenza, studio e ricerca quando la spesa complessiva sostenuta nell'anno per tali incarichi sia superiore rispetto alla spesa per il personale dell'amministrazione che conferisce l'incarico, come risultante dal conto annuale del 2012, al 4,2% per le amministrazioni con spesa di personale pari o inferiore a 5 milioni di euro, e all'1,4% per le amministrazioni con spesa di personale superiore a 5 milioni di euro;

Considerato che:

- il programma per l'affidamento degli incarichi deve dare prioritariamente conto degli obiettivi e delle finalità che si intendono raggiungere mediante il ricorso a collaborazioni esterne e della loro stretta coerenza e pertinenza con i programmi e progetti della Relazione previsionale e programmatica ovvero con altri atti di programmazione generale dell'ente;
- la previsione dell'affidamento degli incarichi di collaborazione nell'ambito dello specifico programma del consiglio comunale costituisce un ulteriore requisito di legittimità dello stesso, oltre a quelli già previsti dalla disciplina generale contenuta nell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- possono essere comunque affidati, anche se non previsti nel programma consiliare, gli incarichi previsti per attività istituzionali stabilite dalla legge, intendendosi per tali quelli connessi a prestazioni professionali per la resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge ovvero per il patrocinio o la rappresentanza in giudizio dell'ente, qualora non vi siano strutture o uffici a ciò deputati;

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, approvare il programma per l'affidamento degli incarichi di collaborazione previsti nel Bilancio pluriennale 2021/2023;

Visto l'allegato programma per l'affidamento degli incarichi di collaborazione, redatto ai sensi dell'articolo 3, comma 55, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come sostituito dall'articolo 46, comma 2, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, e ritenuto conforme ai programmi e progetti per il raggiungimento degli obiettivi strategici dell'ente;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

### **PROPONE**

- 1) di approvare, per le motivazioni indicate in premessa alla quale espressamente si rinvia, il programma per l'affidamento degli incarichi di collaborazione così come previsti nel bilancio di previsione 2020/2021, ai sensi dell'articolo 3, comma 55, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come sostituito

dall'articolo 46, comma 2, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

2) di dare atto che:

- potranno comunque essere affidati incarichi non previsti nel presente programma, qualora siano necessari per l'acquisizione di servizi o adempimenti obbligatori per legge ovvero per il patrocinio o la rappresentanza in giudizio dell'ente, previo accertamento dell'assenza di strutture o uffici a ciò deputati;
- sono esclusi dal presente programma gli incarichi connessi alla realizzazione delle opere pubbliche (progettazione, direzione lavori, collaudo, ecc.) appositamente previste nel programma triennale approvato ai sensi del decreto legislativo n. 50/2016 e i cui oneri sono allocati al Titolo II della spesa nell'ambito del QTE dell'opera da realizzare;
- l'affidamento degli incarichi indicati nel programma compete agli organi gestionali, i quali vi provvederanno nel rispetto della disciplina generale nonché delle specifiche disposizioni contenute nel regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi.

3) di trasmettere il presente atto ai responsabili dei servizi per i successivi provvedimenti.

**PARERI EX ART. 49, COMMA 1, D.LGS. 267/2000**

Ai sensi del D. Lgs. 267/2000 - art. 49, comma 1, sulla proposta deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO**

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere **FAVOREVOLE**.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO**

**(Dr.**

**Pietro Santillo)**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO**

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere **FAVOREVOLE**.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
FINANZIARIO**

**F. To (Dr. Pietro**

**Santillo)**

## IL SUB-COMMISSARIO PREFETTIZIO

**Vista ed esaminata** la proposta di deliberazione innanzi riportata, ad oggetto: “**Approvazione programmi incarichi di collaborazione autonoma per l’anno 2021**”, che quivi si abbia per integralmente richiamata e trascritta;

**Ritenuta** la suindicata proposta meritevole di approvazione;

**Dato atto** che sulla stessa sono stati acquisiti i pareri resi dai competenti Responsabili di Servizio ai sensi degli artt. 49 e 147-bis, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., espressi come sopra riportati;

**Ravvisata** la propria competenza;

**Ritenuto** di provvedere in merito;

### DELIBERA

**Di approvare** integralmente la proposta di deliberazione sopra riportata, che quivi si abbia per integralmente richiamata e trascritta, facendone proprio il relativo contenuto.

Successivamente,

## IL SUB-COMMISSARIO PREFETTIZIO

**Considerata** l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto;

**Visto** l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

### DELIBERA

**Di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

**PROGRAMMA PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA A SOGGETTI ESTERNI ANNO 2021.**

L’art. 3, comma 55, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificato dall’art. 46, comma 2, del D.L. 25.06.2008 n. 112, convertito in legge 06 agosto 2008, n. 133, prevede che gli enti locali “possono stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall’oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell’articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”;

L’analisi della normativa di riferimento evidenzia gli obblighi, i limiti e le modalità attraverso cui è possibile pervenire all’attribuzione di incarichi di collaborazione autonoma.

Il Comune, per esigenze cui non si può far fronte con personale in servizio, può conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

- a) l’oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall’ordinamento al Comune, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell’ente;
- b) deve essere preliminarmente accertata l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all’interno del Comune;
- c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
- d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d’opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell’arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l’utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il Responsabile di servizio che ha stipulato i contratti.

Si ricorda che la Corte dei Conti, con la Delibera a Sezioni Riunite n. 7 del 07/02/2011, ha ribadito, tra l’altro, che le spese per incarichi e consulenze finanziate da soggetti pubblici o privati o da specifici trasferimenti non sono da computare ai fini del rispetto del limite della spesa sostenuta allo stesso titolo nell’anno 2009, disposto dall’art. 6 comma 7 del D.L. 31.5.2010, n. 78, convertito con modificazioni nella Legge 30.7. 2010, n. 122.

\* \* \*

I settori di intervento così come sotto dettagliati, con l’individuazione delle materie per le quali è necessario e/o opportuno il ricorso ad incarichi esterni, costituiscono il programma per l’affidamento di incarichi di collaborazione autonoma a soggetti esterni per l’anno 2021.

**1) SETTORE: URBANISTICO E TECNICO:**

- ,incarichi di studio, consulenza, collaborazioni esterne ad alto contenuto professionale (collaborazione di tipo occasionale o coordinato e continuativo), supporto operativo specialistico in materia

di aggiornamento dell'inventario e dello stato patrimoniale, di gestione del territorio (edilizia, urbanistica) e di lavori pubblici, legati alla risoluzione di problematiche particolarmente complesse e di questioni tecniche o legali a tali ambiti collegate.

2) SETTORE: AMMINISTRATIVO, ECONOMICO - FINANZIARIO E TRIBUTI:

- incarichi di studio, ricerca, consulenza, collaborazioni esterne ad alto contenuto professionale (collaborazione di tipo occasionale o coordinato e continuativo) in materia amministrativa, informatica, tributaria, di personale e di fiscalità locale, nell'ipotesi di risoluzione di particolari questioni o rilevanti problematiche di vario genere, connotate da una significativa complessità di natura tecnico-legale.



**Approvato e sottoscritto**

IL SUB-COMMISSARIO  
F.to Dott. Cesario Gaudino

Il Segretario Comunale  
F.to dott.ssa Stefania Pignetti

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio

**ATTESTA**

Che la presente deliberazione, iscritta al n. 308 del registro delle pubblicazioni è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il giorno 11/05/2021 per rimanervi giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267

li \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale  
F.to dott.ssa Stefania Pignetti

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio

**ATTESTA**

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno \_\_\_\_\_

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 - comma 3 - D. Lgs. n. 267/00)


perchè dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi (art. 134 - comma 4 - D. Lgs. n. 267/00)

li \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale  
F.to dott.ssa Stefania Pignetti

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Li, 11 MAG 2021



Il Segretario Comunale  
dott.ssa Stefania Pignetti